



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Giuseppe Bianchi

nel procedimento n. AR 4/2017, introdotto da AUGUSTO SILEONI,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.5.2017;

letta l'integrazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata in data 12.5.2017;

osservato che la proposta di accordo come riformulata il 12.5.2017 presenta le medesime criticità di quella originariamente depositata, con riguardo all'inammissibilità della proposta tutte le volte in cui non preveda il pagamento integrale (salva l'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 7, l. 3/12) ed immediato (salva la moratoria di cui al comma 4 dell'art. 8 l. cit.) dei creditori prelatizi (nella specie, al contrario, si prevede il pagamento percentuale e dilazionato oltre l'anno del credito privilegiato vantato dall'agente della riscossione);

letta la domanda subordinata per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n. 3/2012, depositato il 19.4.2017;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore versa in stato di sovrindebitamento;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;



rilevato che sono stati depositati l'inventario di tutti i beni del debitore ed una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

osservato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

considerato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire per tutta la durata del procedimento liquidatorio (nemmeno se avviate da creditori fondiari) in quanto:

- così stabilisce l'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. b L. n. 3/2012 al di là dell'imprecisione terminologica del riferimento ad una omologazione che, nella procedura liquidatoria come la presente, non è prevista;
- quella qui avviata è una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive individuali se non nei limiti in cui la stessa legge lo preveda (ad esempio su beni esclusi dall'attivo, ma pignorabili); nemmeno i creditori aventi titolo o causa posteriore all'apertura del concorso possono agire esecutivamente sui beni appresi all'attivo (art. 14 *duodecies* L. n. 3/2012), sicché a maggior ragione non possono procedere nello stesso senso nemmeno i creditori anteriori;
- tutti i creditori anteriori sono soggetti a verifica concorsuale dei loro crediti, e soddisfazione da parte del liquidatore, e non avrebbe senso che alcuni di essi si possano soddisfare separatamente rimettendo l'accertamento dei loro diritti alla sede esecutiva individuale;
- manca una disposizione di deroga, quale quella recata dall'art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del debitore, per stabilire che il creditore fondiario può



avviare o proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovrindebitamento; le norme eccezionali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati (art. 14 d.p.c.c.);

- è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni appresi all'attivo, di cui deve acquisire la disponibilità anche avvalendosi del decreto del giudice quale titolo esecutivo; è impensabile che tale sua funzione conviva coll'immane custode del singolo bene pignorato che in sede di espropriazione immobiliare deve essere nominato;
- il liquidatore deve cedere i beni sulla base di un programma organico da depositarsi in cancelleria; non è pensabile un programma di liquidazione intralciato dalla prosecuzione di azioni esecutive individuali;
- è il giudice di questa procedura che *"sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, (...), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo"* (art. 14-novies, comma 3), ciò che conferma l'attrazione di ogni pregressa procedura esecutiva all'attività dei soli organi della liquidazione;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

rilevato che il debitore non chiede specificatamente di poter continuare ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio, né ricorrono gravi e specifiche ragioni per derogare al disposto di legge;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di AUGUSTO SILEONI;

nomina liquidatore il dott. Marco Ruggeri;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei RR.II., in relazione a ciascun immobile di cui è proprietario il debitore;



ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa la data del 15.11.2017 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

fissa al liquidatore termine al 15.7.2017 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati dall'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/12;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al g.e. delle procedure esecutive immobiliari pendenti nei confronti dei debitori per ottenere la loro dichiarazione di improcedibilità;

dichiara che dal 12.5.2017 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli art. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi ai ricorrenti ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia 3.6.2017

Il Giudice



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

**Proposta di accordo per la composizione della crisi da
sovraindebitamento L. 3/2012 – in subordine: proposta di
liquidazione**

Il sig. **Sileoni Augusto**, nato a Tarquinia (VT) in data 25 maggio 1976, c.f. SLNGST76E25D024M, ivi residente alla Loc. Voltone snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Norberto Ventolini (C.F. VNTNBR70E05C773J, PEC: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 07661813150, fax 0766030597), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tarquinia (VT) alla Via L. Bellati n. 3,

DICHIARA

- di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovradebitamento si cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza del ricorrente, il Tribunale di Civitavecchia nominava il dott. Ruggeri Marco quale gestore della procedura per

lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi dalla L 3/12.

* * *

I. Cause della crisi

- Il sig. Sileoni Augusto si trova in un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e l'attuale situazione economica e reddituale inidonea a farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere agli obblighi cui si è impegnato.

- Lo squilibrio trova le proprie cause principalmente nel dissesto e grave situazione familiare nella quale il sig. Sileoni Augusto si è trovato coinvolto e travolto.

Infatti, il sig. Sileoni Augusto era sposato con la sig.ra Satta Simona, rapporto conclusosi con separazione degli stessi (all.1);

- che da detto rapporto matrimoniale erano nati i figli Sileoni Francesco, nato a Tarquinia il 16/4/2011 e Sileoni Chiaramarie, nata a Tarquinia in data 10.12.2012;

- che del nucleo familiare faceva altresì parte il figlio primogenito dalla sig.ra Satta Simona, sig. Federico Dimeco.

Il rapporto tra i coniugi, inizialmente fondato sul reciproco sentimento e rispetto, ha subito un grave crollo nel momento in cui il sig. Sileoni Augusto si è visto costretto ad affrontare situazioni inaspettate collegate alla moglie, soggetto avvezzo all'alcol, totalmente disinteressata dei propri figli, del proprio marito e dei propri doveri coniugali. Per il sig. Sileoni Augusto è improvvisamente iniziato un lungo calvario, tra liti, azioni penali

a carico della moglie da parte di terze persone, oneri collegati alla condotta della stessa (spese processuali, risarcimenti ecc.), la necessità di dover provvedere, esclusivamente da solo, ai bisogni ed all'accudimento materiale e morale dei figli.

Si tenga in considerazione che le difficoltà del nucleo familiare, esclusivamente imputabili alla condotta della sig. Satta, stante la presenza di minori, ha comportato il necessario intervento degli assistenti sociali.

- E' importante evidenziare, altresì, come a maggior aggravio di una situazione già difficile, il figlio del sig. Sileoni Augusto, Sileoni Francesco, sia affetto da Artrite Idiopatica Giovanile sistemica, e sottoposto e cura presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (all.2), con visite bisettimanali;

- a causa del totale dissesto familiare, il sig. Sileoni ha dovuto abbandonare la propria attività di piccolo imprenditore agricolo, vedendosi costretto a dover, da solo, accudire alla famiglia, non potendo in alcun modo contare sul supporto della moglie, per le ragioni su esposte.

Tanto ha comportato l'impossibilità di avere un introito costante atto a far fronte ai propri debiti, venutisi ad accumulare nel tempo. Tale situazione è stata ulteriormente aggravata dalla crisi economica. successivamente, nell'anno 2015, il sig. Sileoni Augusto ha instaurato un rapporto di convivenza con la sig.ra Orlik Izabela, nata a Slupsk (Polonia) in data 3/05/1980, essa esercente la patria potestà sui figli Solimeno Corinne, nata a Orbetello in data

28/5/2001, Pira Giovanni Mattia, nato a Poggibonsi in data 3/9/2015 e Pira Diletta, nata a Tarquinia in data 23/1/2012.

Grazie al supporto della sig.ra Orlik, oggi disoccupata, ma che in passato aveva avuto esperienze di lavoro nel settore della ristorazione, il sig. Sileoni ha potuto riprendere l'attività agricola, ampliandola con l'attività di agriturismo, finalizzata alla produzione e vendita diretta di prodotti agricoli e carni, che svolge presso l'azienda nella quale lo stesso vive con la propria famiglia. Il nucleo familiare del sig. Sileoni Augusto, ad oggi, si compone di numero sette persone, come risulta da certificato di stato di famiglia (all.3) per le quali lo stesso, con la propria attività ed il supporto della convivente, provvede al mantenimento e ad ogni esigenza di vita, tenutosi in corretta considerazione le ulteriori spese straordinarie, non prevedibili e necessarie alle cure mediche del figlio Francesco, la cui patologia è in continuo stato di evoluzione.

Pertanto, allo stato attuale, stante la presenza di debiti accumulati cui il ricorrente non è stato in grado di far fronte per i motivi su addotti, e quindi il verificarsi di uno stato di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. 3/12, il ricorrente ha predisposto accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, come asseverata dal gestore Dott. Marco Ruggeri, oggetto di odierna nmodifica nel rispetto del provvedimento assunto dal Giudice all'udienza del 10.05.2017.

* * *

II. Elenco debiti

Ai fini dell'esame e della corretta valutazione della proposta avanzata dal debitore, l'istante dichiara che a tutt'oggi risulta la seguente situazione debitoria.

Nella tabella A si riporta l'ammontare dei singoli debiti del ricorrente, nonché i relativi creditori, con specifica degli eventuali privilegi/prelazioni ed indicazione di causali e motivazioni delle obbligazioni stesse.

TABELLA A

	CREDITORI:	NATURA E/O PRIVILEGIO	MOTIVAZIONE	IMPORTO
1	Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli - soc. Coo.pva a r.l.	privilegiato	Credito cambiario (gli acquisti venivano trasformati in crediti cambiari all'esito dell'emissione della bolla e della fattura)	€ 22.368,92
2	Equitalia S.p.a.	privilegiato	Tributi, contributi, sanzioni	€ 212.099,21
3	Ferri Evandro	chirografario	Credito cambiario	€ 3.298,43
4	Carrozzeria 2EMMEPI snc di Mencarelli Giancarlo	chirografario	Decreto ingiuntivo n.145/08	€ 10.502,59

5	Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo	privilegiato	Credito cambiario- (gli acquisti venivano trasformati in crediti cambiari all'esito dell'emissione della bolla e della fattura)	€ 23.022,14
6	Bertolli Tiziano	chirografario	Credito derivante da ordinanza	€ 19.700,00
	TOTALE			€ 290.991.29

III. natura dei crediti

1) in merito alle somme dovute nei confronti della soc. Cooperativa Pantano Produttori Agricoli soc Coop, di cui al punto 1 della tabella A, trattasi di credito privilegiato agrario, sorto in forza di titoli cambiari protestati, con notifica di conseguenziale precetto e successivo pignoramento.

2) in merito alle somme dovute ad Equitalia, di cui al punto 2 della tabella A, le stesse sono derivanti da notificate cartelle inerenti tributi, contributi e sanzioni non pagate, come da allegato estratto di ruolo;

3) in merito alle somme dovute al sig. Ferri Evandro Mario, di cui al punto 3 della tabella A, trattasi di credito chirografario sorto in forza di atto di precetto per cambiali scadute e non pagate.

4) in merito alle somme dovute alla Carrozzeria 2EMMEPI s.n.c. di Mencarelli Giancarlo, di cui al punto 4 della tabella A, trattasi di credito chirografario derivante da decreto ingiuntivo, con

notificato precetto e successivo pignoramento.

5) in merito alle somme dovute al Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo, di cui al punto 5 della tabella A, trattasi di credito privilegiato agrario, ex art. 44 D.Lgs. 385/93, derivante da titoli cambiari, azionati con precetto e conseguenziale pignoramento.

6) in merito alle somme dovute al sig. Bertolli Tiziano, di cui al punto 6 della tabella A, trattasi di credito chirografario sorto in forza di ordinanza del Tribunale di Civitavecchia del 04.12.2013.

I su indicati creditori, per i relativi titoli, sono procedenti ed intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 174/09 + 162/09 pendente nei confronti dell'istante dinnanzi al Tribunale di Civitavecchia.

IV. Crediti del ricorrente

TABELLA B

	CREDITO	TITOLARE	IMPORTO
1	Saldo carta PostePay - n. 5333.1710.0826.8977 - rilasciata dall'Ufficio Postale di Tarquinia	Sileoni Augusto	Al 6.2.17 Saldo € 1.690,99
2	Euro 5.000,00	Somma dovuta dal sig. Bertolli Tiziano	

Nella tabella che precede sono indicati i crediti del sig. Sileoni Augusto il quale risulta titolare di una carta Postepay, con giacenza, alla data del 6/2/2017 pari ad euro 1.690,99 per saldo contabile ed euro 1.534,01 per saldo disponibile, come da estratto che si allega (all.4).

L'ulteriore somma, pari ad euro 5.000,00, attiene ad un intervenuto

preliminare di compravendita con il sig. Bertolli Tiziano, promissario acquirente, inerente un terreno di proprietà dell'istante, per il quale venne versata la somma di euro 19.000,00. Come meglio si avrà modo di chiarire in sede di proposta, detto accordo non si è perfezionato ed il sig. Bertolli, pur mantenendo l'intenzione di acquistare l'immobile, ha adito il Tribunale di Civitavecchia, con ricorso ex art. 702 bis, al fine di richiedere la restituzione della somma versata per inadempimento dell'obbligo contrattuale. Ad oggi vige accordo tra le parti al fine di dare reviviscenza alla precedente compravendita con cessione del terreno e pagamento della residuale somma di euro 4.000,00.

* * *

V. Elenco beni del debitore

Si elencano i beni mobili ed immobili di cui il sig. Sileoni Augusto risulta intestatario, giuste visure che si allegano e valutazione di stima del valore, come resa giusta perizia nella procedura esecutiva immobiliare R.g.e.i. 162/09 (all.5)

TABELLA C

	BENI	DIRITTO E VALORE
1	Catasto Terreni E Fabbricati Foglio 63 part. 281 - are 09 ca. 25 Foglio 63, part. 470 - ha 2, are 53, ca. 51	Proprietà 1/1 - valore stima € 767.000,00
2	Beni Mobili n. 1 autoveicoli multiuso Modello Honda Targa DH339JA	Proprietà - valore stima € 2.000,00

Al fine di una corretta esposizione, si evidenzia che gli immobili

su descritti, atti alla svolgimento dell'attività agricola quale unica fonte di sostentamento del sig. Sileoni Augusto e del suo numeroso complesso familiare, sono oggetto di procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi all'intestato Tribunale.

Nello specifico risultano le seguenti procedure:

<p>a) Procedura esecutiva immobiliare con assunto RGEI n. 174/09,</p> <p>promossa dalla Soc. Cooperativa Pantano in forza del credito di cui al punto 1 della tabella A, introdotta in forza di notificato atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare (all.6), come risultante trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio servizio di pubblicità immobiliare - sezione di Civitavecchia - del 4.8.2009 al Reg. part. n. 5978 e n. Reg. gen. 10058, (all.7);</p>
<p>b) Procedura Esecutiva con assunto RGEI n. 162/09</p> <p>promossa da Carrozzeria 2EMMEPI s.n.c. di Micarelli Giancarlo & C., per il credito di cui al punto 4 della Tabella A, in forza di decreto ingiuntivo n. 145/08, emesso in data 18.11.2008 dal Giudice Unico del Tribunale di Viterbo - sez. dist. Montefiascone, con conseguente atto di precetto del 14/04/2009 e successivo pignoramento immobiliare (all.8) come trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio servizio di pubblicità immobiliare - sezione di Civitavecchia - del 31.7.2009 - al Reg. part. n. 5889 e n. Reg. gen. 9895 (all.9).</p>

In dette procedure, come riunite con provvedimento del 13/10/2009 sono intervenuti:

1. Equitalia Gerit S.p.a. (creditore di cui al punto 2 - Tab. A) giusto

atto di intervento del 2.11.2009 (all.10);

2. sig. Ferri Evandro Mario (creditore di cui al punto 3 - Tab. A) giusto atto di intervento del 4.3.2012 (all.11) fondato su atto di precetto del 2.12.2009 (all.12);

3. Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo (creditore di cui al punto 5 - Tab. A) giusto atto di intervento del 26.4.2013 (all.13) in forza di atto di precetto del 12.11.2012 e di pignoramento immobiliare del 18.12.2012 (all.14);

4. sig. Bertolli Tiziano (creditore di cui al punto 8 - Tab. A) giusto atto di intervento del 07.1.2014 (all.15);

5. Equitalia Sud S.p.a. (creditore di cui al punto 7 - Tab. A) giusto atto di intervento del 24.5.2012 (all.16);

Ulteriormente, in ordine all'autoveicolo modello Honda CR-V, targato DH339JA, si evidenzia come lo stesso risulti immatricolato nel 2007 con valore di mercato irrisorio, come da certificazione PRA che si allega (all.17)

* * *

VI. Nucleo familiare e spese di sostentamento

Il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso, dalla convivente sig.ra Orlik Izabella, nonché dai figli Sileoni Francesco, Sileoni Chiaramarie, Solimeno Corinne, Di Meco Federico, Pira Giovanni Mattia e Pira Diletta, come è dato evincersi da certificato di stato di famiglia già in allegato n. 3, residenti in Tarquinia (VT) alla Loc. Voltone snc.

Le spese di sostentamento del nucleo familiare sono così

quantificabili, come da dichiarazione resa che si allega (all.18):

1. per spese alimentari euro 600 mensili (euro 7.200,00 annui);
2. per spese scolastiche euro 1.500,00 annui (spese iscrizione, libri ecc.) oltre euro 200 mensili per spese di cancelleria, buoni pasto e progetti scuola (euro 1.500,00 + 2.400,00 = euro 3.900,00 annui);
3. spese mediche euro 100,00 oltre spese eventuali e prudenzialmente quantificate in ulteriori euro 100.00 per necessità mediche del figlio Sileoni Francesco, affetto da patologia: Artrite Idiopatica Giovanile sistemica, e sottoposto e cura presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con visite bisettimanali (euro 2.400,00 annui);
4. euro 150,00 mensili attività extrascolastiche (euro 1.800,00 annui);
5. euro 600,00 mensili per spese utenze luce e gas (euro 7.200,00 annui);
6. euro 450.00 per spese veicolo;
7. euro 100,00 mensili per abbigliamento (euro 1.200,00);

E' opportuno specificare che l'ammontare elevato delle spese inerente le utenze, di cui al punto 5, trova giustificazione nel fatto che le stesse riguardano l'azienda nella quale il sig. Sileoni Augusto svolge la propria attività di piccolo imprenditore agricolo e nella quale vive con il proprio e numeroso nucleo familiare.

Da quanto esposto, consegue che le spese sostenute dal sig. Sileoni Augusto per le esigenze primarie di sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare e per l'attività agricola svolta e unica fonte

di sostentamento, ammontano a circa euro 24.150,00 annui.

* * *

VII. Atti di disposizione

Ai sensi della legge 3/12 il debitore dichiara che negli ultimi 5 anni non ha posto in essere atti di disposizione del patrimonio.

* * *

VIII. Proposta di composizione della crisi

Effettuata la precedente esposizione, si procede ad illustrare le modalità proposte di risoluzione della crisi da sovraindebitamento del ricorrente. Al fine di dare contezza al giudice in ordine al presente accordo ed alla sua fattibilità si specifica quanto segue:

ELENCAZIONE RIEPILOGATIVA CREDITORI

<u>Creditori</u>	<u>Ammontare debito</u>	<u>Natura del credito</u>
a) Coop. Pantano	€ 22.368,92	<u>Privilegiato</u>
b) Carrozeria 2EMMEPI	€ 10.502,59	<u>Chirografario</u>
c) Ferri Evandro	€ 3.298,43	<u>Chirografario</u>
d) Cons. Agrario Provinciale VT	€ 23.022,14	<u>Privilegiato</u>
e) Bertolli Tiziano	€ 19.700,00	<u>Chirografario</u>

f) Equitalia	€ 212.099,21	<u>Privilegiato</u>
--------------	--------------	---------------------

E' preliminarmente opportuno esaminare la posizione di credito inerente la soc. Equitalia e le relative linee di credito.

Previo ottenimento dell'estratto di ruolo delle cartelle Equitalia (all.19) si è potuta ricostruire la posizione debitoria dell'istante.

Risultano, infatti, i seguenti oneri:

n. 62 cartelle per ammontare di euro 212.099,21;

di dette cartelle risultano prescritte e non dovute le seguenti, come da numerazione riportata sulle stesse, del cui importo si chiede lo stralcio, sia in considerazione dell'ordinario termine di prescrizione, sia ai sensi e per gli effetti della ordinanza della Corte di Cassazione n. 202013/2015, la quale ha statuito che la prescrizione è sempre di cinque anni quando il titolo esecutivo è una cartella di pagamento (cartella esattoriale), notificata dall'Agente della riscossione (Equitalia). Detto orientamento ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione Cassazione e Sezioni Unite n. 23397/2016, che ha ritenuto applicabile detto principio a tutti gli *"atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti delle regioni, provincie, comuni, nonché alle sanzioni per la violazione di norme tributarie e amministrative"*.¹

¹ (Cassazione Civile – sezioni Unite – 17/11/2016 n. 23397 – “La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di

numero cartella	Prescrizione	Ultima notifica
12520010042142707	5 anni	10.11.2001
12520020003181245	5 anni	03.07.2002
12520031002298020	3 anni	12.03.2004
12520040001050501	5 anni	15.07.2004
12520050019138976	10 anni	30.09.2005
12520050023696178	5 anni	09.01.2006
12520060019602242	5 anni	16.01.2007
12520070003088455	Agio	07.05.2007
12520070006302114	5 anni	20.07.2007
12520070009211390	5 anni	22.09.2007
12520070012609938	5 anni	23.01.2008
12520080001577588	5 anni	31.03.2008
12520090002718037	5 anni	15.04.2009
12520090006339676	3 anni	04.06.2009
12520090010948335	5 anni	22.10.2009
12520100004133741	5 anni	24.03.2011
12520100005799249	5 anni	24.03.2011
12520100006337033	5 anni	24.03.2011
12520100010287816	5 anni	13.08.2011
12520110002895309	5 anni	18.03.2011
12520110005185129	5 anni	25.03.2011

regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. "Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

12520110008537573	5 anni	09.06.2011
42520112000241134	5 anni	06.10.2011
12520110041712874	5 anni	14.12.2011
12520120002104481	5 anni	07.03.2012
12520120008142108	3 anni	29.12.2012
12520060017564633	5 anni - Cass.23397/16	15.05.2007
12520070007980659	5 anni - Cass. 23397/16	08.03.2008

L'ammontare delle suddette cartelle risulta pari ad euro 174.533,29.

Risulta, pertanto, che il credito residuale che ne consegue ammonta ad euro 37.565,92.

Da tale credito dovranno essere decurtate, altresì, le somme non dovute e contabilizzate a titolo di spese, aggio e interessi, per la complessiva somma di euro 5.379,20, risultando, pertanto, un credito effettivo pari ad euro 32.186,72.

Si evidenzia, altresì, intervenuto invio istanza di sgravio delle cartelle cadute in prescrizione, come inviata all'Ente riscossore in data 10.03.2017 (all.30).

Proposta di accordo:

Tanto premesso, ai fini dell'attuabilità in concreto del presente piano ed in ottemperanza alle osservazioni del Giudice, il debitore intende effettuare quanto segue in considerazione della differente natura dei debiti contratti e di quanto contenuto nell'art. 7 ed art. 8, comma IV, della Legge 3/12:

1) - In ordine al credito del Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo - Privilegiato Agrario - Euro 23.022,14:

in ordine al creditore **Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo**, propone l'integrale pagamento del debito privilegiato per la somma pari ad euro **23.022,14**, entro 1 anno dall'omologa, ai sensi dell'art. 8, comma IV, Legge 3/12.

2) - In ordine al credito della Soc. Coop. Pantano tra Produttori Agricoli soc. coop a r.l. - Privilegiato Agrario - Euro 22.368,92:

in ordine al credito vantato dalla **Soc. Coop. Pantano tra Produttori Agricoli - soc. coop a r.l.**, propone l'integrale pagamento del debito privilegiato della somma di euro **22.368,92**, entro 1 anno dall'omologa ai sensi dell'art. 8, comma IV, Legge 3/12.

3) - In ordine al credito vantato dalla Soc. Equitalia S.p.a. - Privilegiato/Tributario - Euro 32.186,72:

in ordine al credito vantato dalla **soc. Equitalia S.p.a.**, come correttamente ricalcolato e pari ad euro **32.186,72**, in applicazione analogia dell'art. 182 ter L.F., propone il pagamento integrale del debito privilegiato non prescritto, da pagarsi in 5 anni dall'omologa, con ratei mensili pari ad euro **536,45** ;

4) - In ordine al credito vantato dal Sig. Ferri Evandro Mario - chirografario - Euro 3.298,43:

in ordine al credito vantato dal sig. **Ferri Evandro Mario** propone il pagamento della somma di euro **1.649,21**, pari al 50% del dovuto, da pagarsi in 5 anni dall'omologa, con ratei mensili pari ad euro **27,48**.

5) - In ordine al credito vantato dalla Carrozzeria 2EMMEPI snc - chirografario - Euro 10.502,59:

Il Sig. Sileoni Augusto, in ordine al credito vantato dalla **Carrozzeria 2 EMMEPI snc** di Mencarelli Giancarlo, propone il pagamento della somma di euro **5.251,29**, pari al 50% del dovuto, da pagarsi in 5 anni dall'omologa, con ratei mensili pari ad euro **87,52**.

6) - in ordine al credito vantato dal sig. Bertolli Tiziano - chirografario - Euro 19.700,00.

Il Sig. Sileoni Augusto, in ordine al credito vantato dal sig. **Bertolli Tiziano**, si specifica quanto già precedentemente evidenziato. Il sig. Bertolli Tiziano, quale promissario acquirente, ed il sig. Sileoni Augusto, quale promissario venditore, stipularono un preliminare di vendita inerente il terreno sito in Tarquinia.

Detto preliminare prevedeva, per la cessione del terreno, il pagamento della complessiva somma di euro 23.000,00, di cui 18.000,00 consegnate al sig. Sileoni Augusto, il quale permise l'utilizzo del terreno, con effetto anticipatorio dell'atto definitivo e residuo saldo di euro 5.000,00.

Detto preliminare non venne poi a concretizzarsi con rogito dinnanzi al notaio.

Conseguentemente il sig. Bertolli Tiziano ha adito il Tribunale di Civitavecchia, con ricorso ex art. 702 bis, al fine di veder accertata l'inottemperanza contrattuale del Sileoni Augusto, chiedendo la restituzione della somma versata, diritto riconosciutogli giusta ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia ed attivato con atto di intervento nella citata procedura esecutiva pendente.

E opportuno evidenziare che il sig. Bertolli Tiziano ad oggi continua ad occupare detto terreno ed a svolgervi la propria attività, essendo suo interesse il mantenimento di questa situazione di fatto.

Pertanto, stante la necessità di trovare una soluzione comune, anche ai fini dell'approvazione del presente piano, le parti hanno concordato di dare reviviscenza al pregresso preliminare che si allega (all. 20).

Pertanto, ai fini della presente proposta di accordo, il sig. Sileoni Augusto, in ordine al credito vantato dal sig. Bertolli Tiziano, dichiara di voler dare esecuzione al preliminare a suo tempo sottoscritto, con rogito entro e non oltre 30 gg. dall'omologazione del presente piano, dinnanzi al Notaio che sarà scelto dal promissario acquirente, ad oggi detentore del bene oggetto di preliminare.

Il sig. Bertolli Tiziano si è già dichiarato disponibile, prima d'ora, di acquistare detto bene, con pagamento del residuo saldo di euro

5.000,00 contestualmente al rogito.

Tale volontà sarà confermata con l'esercizio di voto nelle modalità previste.

* * *

- Così impegnandosi a pagare la somma complessiva di euro **84.487,28**.

- Infine, si dà atto che le spese di procedura ed il compenso del professionista nominato in qualità di gestore dott. Marco Ruggeri, come dallo stesso determinate in Euro 10.417,76 (all. 31) saranno pagati interamente, dedotto l'acconto già versato, entro 180 giorni dall'omologa del piano.

Detto compenso dovrà essere comunque determinato tenendo in corretta considerazione il fatto che il sig. Sileoni Augusto si è avvalso, ai fini della proposizione del presente accordo, del patrocinio dell'Avv. Norberto Ventolini il quale ha provveduto al reperimento della documentazione; allo studio e predisposizione del piano, alla relativa redazione e consegna al gestore ai fini della Sua valutazione ed asseveramento.

Il ricorrente farà fronte a tutti i pagamenti sopra indicati mediante gli utili derivanti dell'attività agricola dallo stesso già ripresa. L'attività lavorativa permetterà di accrescere il reddito familiare, grazie all'incremento di flusso reddituale che tale attività produrrà. Ad ogni buon conto si può stimare in maniera assolutamente cautelativa un fatturato netto di circa € 100.000,00 annui, ripartito come da seguente prospetto, con un utile, al netto

delle spese, di circa euro 40.000,00.

- Per allevamento e vendita carni;	€ 20.000,00
- Per attività agrituristica con vendita alimenti e bevande;	€ 60.000,00
- coltivazione e vendita prodotti agricoli;	€ 20.000,00

E' opportuno specificare che, ai fini del calcolo riportato nella superiore tabella, si è tenuto in considerazione il flusso finanziario derivante dagli introiti inerenti l'attività di vendita ed erogazione di servizi di agriturismo, connessa all'attività agricola, elemento diverso dal reddito agrario il quale viene escluso ai fini Irpef, considerando quale base di calcolo il reddito dominicale e il reddito agrario.

Tale reddito è imponibile solo ai fini IVA.

Il presente piano per l'estinzione delle posizioni debitorie può essere così riassunto:

- euro 23.022,14 - Consorzio Agrario Prov. Viterbo;
- euro 22.368,92 - Coopertativa Pantano;
- euro 32.186,72 - Equitalia;
- euro 1.649,21 - Ferri Evandro Mario;
- euro 5.251,29 - Carrozzeria 2 EMMEPI;
- cessione terreno - Bertolli Tiziano.

Con il presente accordo i creditori non interamente soddisfatti

rinunciano ad agire per la differenze non corrisposte, nonché ai propri diritti nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

I creditori dovranno inoltre provvedere a tutte le cancellazioni pregiudizievoli (centrale rischi, crif, cai, etc.).

Pertanto, ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentino il 60% dei crediti per il debito complessivo di euro 290.991,29:

- **Equitalia - 72,89 %;**
- **Coop. Pantano - 7,69 %;**
- **Ferri Evandro - 1,13 %;**
- **Carrozzeria 2EMMEPI 3,61 %**
- **Bertolli Tiziano - 6,77 %**
- **Consorzio Agrario Prov. Viterbo - 7,91%**

IN SUBORDINE

Proposta di liquidazione

Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale il Giudice, a fronte della proposta come presentata e riformulata in accoglimento delle osservazioni di diritto dallo stesso sollevate, non ritenesse di poter accogliere la stessa, come dallo stesso disposto in udienza il sig. Sileoni Augusto, in subordine, formula proposta di liquidazione dei beni di sua proprietà, che si allega alla presente come (all.32) ai fini della valutazione del Giudice.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Provvedimento Presidenziale dell'11.05.2015;
2. Referto Medico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù del 24.11.2016;
3. certificato di residenza e stato di famiglia sig. Sileoni Augusto;
4. estratto contabile Postepay;
5. Visure catastali e perizia di stima resa in procedura esecutiva;
6. atto di precetto e pignoramento immobiliare soc. Coop. Pantano;
7. nota di trascrizione pignoramento immobiliare Coop. Pantano;
8. atto di precetto e di pignoramento Carrozzeria 2EMMEPI snc;
9. nota di trascrizione pignoramento carrozzeria 2EMMEPI snc;
10. atto di intervento Equitalia Gerit;
11. atto di intervento sig. Ferri Evandro Mario;
12. atto di precetto sig. Ferri Evandro Mario;
13. atto di intervento Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo;
14. atto di precetto Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo;
15. atto di intervento sig. Bertolli Tiziano;
16. atto di intervento Equitalia Sud;
17. visura PRA;
18. dichiarazione spese familiari;
19. estratti ruolo Equitalia;
20. contratto preliminare e accordo;
21. dichiarazione procedure pendenti Cancelleria Esecuzioni immobiliari e mobiliari Tribunale di Civitavecchia;
22. dichiarazione centrale rischi Banca d'Italia;

23. certificato casellario giudiziale e carichi pendenti;
24. dichiarazione dei redditi ultimi tre anni;
25. dichiarazione procedimenti civili pendenti Cancelleria Ruolo Generale Tribunale di Civitavecchia;
26. dichiarazione Agenzia delle Entrate – Carichi Pendenti;
27. Visure protesti.
28. Certificato di inizio attività.
29. Crif.
30. richiesta di sgravio
31. relazione di attestazione dott. Marco Ruggeri;
32. proposta di liquidazione ex dell'art. 14 ter della legge 3/2012 ed allegati;

Con Osservanza.

Tarquinia li 11/05/2017

Avv. Norberto Ventolini